



Circolare

Presentazione di progetti relativi al programma pilota «Apprendimento precoce della lingua»

Destinatari:

- Autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo)
- Servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri)

Copia a:

- Autorità cantonali della formazione professionale
- Autorità cantonali dell'aiuto sociale

Luogo, data: Berna-Wabern, 27 marzo 2017

Numero di riferimento: COO.2180.104.7.95555 / 462/2016/00001

Indice

Indice	1
1 Basi	2
2 Presentazione dei progetti	3
3 Condizioni di presentazione specifiche	4
4. Valutazione dei progetti e distribuzione dei posti.....	6
5. Contratto, finanziamento e rendiconto	6
6. Contatti	8

1 Basi

1.1 Contesto generale

Il 18 dicembre 2015, il Consiglio federale ha deciso di realizzare un programma pilota quadriennale inteso a migliorare in modo durevole l'integrazione linguistica e professionale dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Il programma pilota consta dei due sottoprogrammi «Apprendimento precoce della lingua» e «Pretirocinio d'integrazione», ciascuno dei quali si svolge secondo una procedura amministrativa distinta. La presente circolare riguarda il primo dei due sottoprogrammi, il cui scopo è consentire a 800-1000 richiedenti l'asilo con buone probabilità di essere riconosciuti quali rifugiati o ammessi a titolo provvisorio di acquisire tempestivamente le conoscenze linguistiche necessarie per poter rimanere in Svizzera.

Nel settembre 2016, la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha pubblicato un documento che illustra gli elementi fondamentali inerenti ai contenuti e alle modalità del programma pilota, invitando nel contempo i Cantoni a sottoporle una manifestazione d'interesse. La SEM ha quindi integrato nella presente circolare i risultati e i riscontri emersi dalle manifestazioni d'interesse pervenute.

Gli elementi fondamentali sono disponibili in forma definitiva e valida già dalla loro pubblicazione nel settembre 2016. La presente circolare precisa dunque le condizioni per la presentazione dei progetti e definisce ulteriori condizioni quadro.

1.2 Obiettivi

La presente circolare:

- stabilisce le **condizioni quadro e di presentazione** formali, nonché gli **elementi fondamentali contenutistici** (allegato 2, pubblicato nel settembre 2016) per la presentazione e la realizzazione di progetti relativi al programma pilota «Apprendimento precoce della lingua»;
- informa in merito alle **modalità di finanziamento** previste, ai **termini**, al **rendiconto** e al **rapporto contrattuale** tra le autorità cantonali preposte all'asilo o i servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione e la SEM;
- informa in merito alla procedura che i Cantoni devono seguire per presentare i loro progetti tramite l'apposito portale della promozione dell'integrazione della Confederazione sul sito Internet della SEM.

1.3 Termini e procedure

Per la presentazione dei progetti e la conclusione dei contratti sono previste le procedure e i termini esposti nel seguito.

- Le autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo) o i servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri) presentano alla SEM i loro progetti **entro il 30 giugno 2017** tramite l'apposito portale (cfr. n. 2).
- In seguito la SEM li esamina e, se del caso, contatta il Cantone per i necessari chiarimenti o adeguamenti.
- Una volta approvati i progetti, la SEM invia al Cantone entro il 15 novembre 2017 il contratto per la firma.
- Il Cantone ritorna alla SEM il contratto firmato **entro il 15 dicembre 2017 oppure un mese prima dell'inizio dei corsi (al più tardi entro il 15 febbraio 2018)**.
- Entro **marzo 2018** la SEM versa, sulla base del contratto concluso, un acconto pari all'80 per cento dell'importo forfettario previsto per il primo anno di formazione 2018.

- I Cantoni possono iniziare con il programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» dal 1° gennaio 2018.
- Entro il **31 ottobre 2018** vanno presentati brevemente alla SEM nuovi progetti per il secondo anno del programma (cfr. n. 2.4).
- Gli altri termini relativi al versamento, alla fatturazione, al rendiconto e alla presentazione breve sono illustrati nell'allegato 3.

Il termine di presentazione del 30 giugno 2017 non può essere prorogato.

Rettifiche successive e proroghe di altri termini sono possibili in casi eccezionali, a condizione che il Cantone chieda per tempo alla SEM una proroga del termine e che questa gli venga esplicitamente concessa. Domande di proroga trasmesse tardivamente non sono considerate.

1.4 Basi legali

Il programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» si fonda sul rapporto relativo alla decisione del Consiglio federale del 18 dicembre 2015 intitolato «Misure d'accompagnamento dell'art. 121a Cost.: potenziamento delle misure integrative a favore dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente»¹.

Le basi legali della presente circolare sono:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20); in particolare art. 55 LStr in combinato disposto con art. 17e OIntS (cfr. qui di seguito);
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31);
- ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
- ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).

2 Presentazione dei progetti

2.1 Presentazione da parte delle autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo) o dei servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri)

Possono presentare alla SEM progetti relativi al programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» esclusivamente le autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo) o i servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri) destinatari della presente (cfr. n. 3.2).

2.2 Presentazione tramite l'apposito portale elettronico

La Divisione integrazione della SEM, competente a livello operativo per il programma pilota, dispone dall'inizio del 2017 di un portale elettronico per la presentazione di progetti e programmi (portale per le domande di sostegno alla promozione dell'integrazione della Confederazione, solo in tedesco e francese). Per presentare i loro progetti relativi al programma «Apprendimento precoce della lingua», i Cantoni hanno a disposizione un accesso specifico² al seguente indirizzo: <https://www.integrationsfoerderung.admin.ch> (per motivi tecnici l'accesso sarà disponibile soltanto a fine aprile 2017; la SEM informerà in merito i destinatari della presente.)

¹ Cfr. <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html>

² Prima di poterne compilare i campi è necessario aprire un conto utente. La relativa procedura è descritta in dettaglio sul portale.

Tutti i progetti devono essere presentati tramite questo portale: la SEM non prenderà in considerazione quelli presentati in altro modo, ad esempio per posta elettronica o normale. Sono possibili deroghe soltanto se il Cantone in questione ha inoltrato una domanda e ha ottenuto l'esplicita autorizzazione della SEM.

2.3 Firme

Dopo che i progetti sono stati presentati in forma definitiva sul portale, occorre stampare un PDF del progetto. Per motivi giuridici, occorre trasmettere alla SEM l'intera domanda stampata insieme a una conferma firmata della domanda. La domanda di progetto e la conferma sono disponibili sul portale Internet e possono essere stampate e firmate a conclusione del progetto.

Conformemente al numero 3.2 è necessaria la firma congiunta delle autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo) e dei servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri).

2.4 Presentazione breve annuale

I progetti sono di regola presentati per l'intera durata quadriennale del programma pilota. Tuttavia, proprio perché si tratta di un programma pilota, è in linea di principio possibile aggiustarne e ottimizzarne ogni anno la portata e i contenuti, nel limite delle risorse a disposizione della SEM.

A tal fine la SEM prevede la possibilità di presentare brevemente ogni anno nuovi progetti per l'anno successivo, nel quadro dei quali un Cantone può chiedere di modificare la capacità (p. es. più o meno posti a disposizione) o, in modo più sostanziale, i contenuti del progetto iniziale (p. es. tipologia dei corsi). Se invece non prevede modifiche rispetto alla presentazione originaria, il Cantone conferma semplicemente l'intenzione di proseguire il progetto iniziale.

Le presentazioni brevi annuali vanno parimenti effettuate tramite il citato portale della promozione dell'integrazione della Confederazione. Per il primo anno del programma (2018) sono applicabili le indicazioni trasmesse entro il 30 giugno 2017.

Per gli anni successivi, le presentazioni brevi devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 20XX.

I termini annuali per la presentazione dei progetti e gli anni di formazione previsti dal programma pilota sono illustrati graficamente nell'allegato 3.

3 Condizioni di presentazione specifiche

3.1. Osservanza degli elementi fondamentali (pubblicati nel settembre 2016)

I progetti relativi al programma «Apprendimento precoce della lingua» devono fondarsi sugli elementi fondamentali pubblicati il 15 settembre 2016 (cfr. allegato 2); le direttive ivi formulate devono imperativamente essere rispettate. La SEM consiglia inoltre di riferirsi e attenersi alle raccomandazioni in *carattere corsivo* nel documento in questione.

La SEM, infine, mette a disposizione sul proprio sito Internet una serie di domande ricorrenti (FAQ) quale aiuto alla comprensione degli elementi fondamentali menzionati³.

³

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html><https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html>

3.2. Responsabilità delle autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo) o dei servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri)

La responsabilità della preparazione e dell'attuazione del programma «Apprendimento precoce della lingua» incombe ai Cantoni in veste di promotori dei progetti. I contratti di sovvenzionamento secondo il numero 5.1 sono conclusi in linea di principio con le autorità cantonali preposte all'asilo, le quali collaborano strettamente con i servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione (delegati all'integrazione degli stranieri). Le due parti stabiliscono di comune accordo chi assume la direzione di progetto e funge da interlocutore della SEM. In ogni caso è necessaria la **firma congiunta** delle **autorità cantonali preposte all'asilo** (coordinatori cantonali in materia di asilo) e dei **servizi di contatto cantonali per le questioni d'integrazione** (delegati all'integrazione degli stranieri).

3.3. Punto della situazione

Affinché la SEM possa capire meglio il contesto nel quale si iscrive il progetto presentato da un Cantone e farsi un'idea dei corsi di lingua già proposti nel settore dell'asilo, alla presentazione deve essere allegata una panoramica delle offerte di apprendimento linguistico destinate ai richiedenti l'asilo. Questa panoramica deve comprendere una breve ricapitolazione dei corsi finora finanziati od organizzati dal Cantone per i titolari di un permesso N e, in particolare, delle istituzioni con cui è stato stipulato un corrispondente mandato; deve inoltre fornire informazioni sul coinvolgimento di volontari, sulle modalità di finanziamento e sulla tipologia di corsi offerti (intensità, livello).

3.4. Presentazione delle istituzioni organizzatrici dei corsi

Il Cantone presenta l'istituzione o le istituzioni incaricate di attuare il programma pilota e di offrire i corsi di lingua, motivando brevemente la propria scelta. Ne descrive inoltre le esperienze e competenze per quanto riguarda la pianificazione e la realizzazione di offerte per l'apprendimento linguistico dei richiedenti l'asilo. Idealmente queste istituzioni dovrebbero essere le stesse che operano già nel quadro dei programmi d'integrazione cantonali PIC.

3.5. Nuovi posti e/o aumento della qualità e dell'intensità dei corsi offerti

Se il progetto relativo al programma pilota riguarda offerte esistenti che il Cantone intende adeguare o portare avanti immutate in quanto soddisfano i criteri stabiliti, occorrerà prevedere un ampliamento della capacità (ossia creare nuovi posti) e/o aumentare la qualità e l'intensità dei corsi offerti (nessun investimento di sostituzione). Queste misure devono essere illustrate nella presentazione del progetto.

3.6. Valutazione e collaborazione

Il programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» richiede un monitoraggio snello e una valutazione per quanto possibile connessa a sistemi e rilevamenti di dati esistenti. Per poterli utilizzare, i Cantoni mettono individualmente a disposizione le informazioni e i dati necessari e partecipano alla valutazione.

I Cantoni prendono inoltre parte allo scambio di esperienze su questo programma pilota e, se del caso, mettono a disposizione degli altri Cantoni, della Confederazione e di terzi interessati le informazioni di base, i mezzi ausiliari ecc.

4. Valutazione dei progetti e distribuzione dei posti

La SEM valuta i progetti presentati dai Cantoni nel quadro del programma «Apprendimento precoce della lingua» principalmente dal punto di vista qualitativo. A tal fine l'osservanza degli elementi fondamentali (allegato 2, pubblicato il 15 settembre 2016) è una condizione imprescindibile. Per poter operare una distinzione fra tutti i progetti che soddisfano questi requisiti di base, la SEM si fonda anche su una serie di criteri supplementari descritti nell'allegato 1.

Nel 2018 e 2019 la SEM potrà partecipare al finanziamento di 800 posti all'anno e nel 2020 e 2021 di 1000 posti all'anno, versando un contributo forfettario di 2000 franchi per posto/anno. Qualora il numero di posti approvati superasse i mezzi finanziari a disposizione, la SEM applicherà, sussidiariamente al criterio della qualità, la chiave di ripartizione per richiedenti l'asilo⁴ tenendo conto di aspetti logistici (p. es. numero di partecipanti per gruppo). Pertanto i Cantoni possono basare la loro pianificazione quantitativa anche su questa chiave di ripartizione.

5. Contratto, finanziamento e rendiconto

5.1. Contratto di sovvenzionamento

I contributi finanziari per i posti nei corsi di lingua messi a disposizione dai Cantoni e approvati saranno prevedibilmente concessi nel quadro di un contratto di sovvenzionamento. Nell'estate 2017 la SEM metterà a disposizione sul proprio sito Internet un modello di contratto e informerà in merito i servizi cantonali destinatari della presente.

5.2. Finanziamento

Il contributo della SEM è versato nel quadro di un programma pilota ai sensi dell'articolo 55 capoverso 3 LStr (programma di portata nazionale).

La quota di finanziamento della SEM per i posti approvati è di 2000 franchi per posto e anno. Per poter partecipare al programma pilota della SEM, i Cantoni devono obbligatoriamente fornire un contributo finanziario.

Il contributo della SEM è inteso a cofinanziare l'attuazione del programma pilota «Apprendimento precoce della lingua». I Cantoni rimborsano ai partner coinvolti nell'attuazione (fornitori di prestazioni: p. es. scuole di lingua, Comuni, ONG ecc.) i costi delle prestazioni fornite in proporzione alla loro quota di partecipazione ai costi complessivi.

I contributi (cofinanziamento) dei Cantoni per coprire i costi rimanenti del programma pilota vanno finanziati mediante il bilancio cantonale ordinario, conformemente all'approccio secondo cui la promozione dell'integrazione si svolge in primo luogo nelle strutture ordinarie. Se non dispone di mezzi finanziari sufficienti per proporre offerte suscettibili di essere approvate nel quadro del programma pilota, il Cantone può utilizzare fondi provenienti dalla somma forfettaria globale 1, a condizione che abbia realizzato delle eccedenze.

I contributi finanziari che la Confederazione versa ai Cantoni per i PIC (incluse le somme forfettarie per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti, conformemente all'art. 55 cpv. 2 LStr), non sono invece destinati al programma «Apprendimento precoce della lingua».

⁴ Cfr. art. 21 OAsi 1 (RS 142.311): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994776/index.html>

5.3. Versamento e fatturazione

Sulla base del contratto di sovvenzionamento concluso e della fatturazione del Cantone in questione, al più tardi entro il marzo 2018 la SEM versa alle autorità cantonali responsabili (cfr. n. 3.2) l'80 per cento dei contributi forfettari previsti per l'anno di formazione 2018. Una volta concluso l'anno di formazione 2018 sarà versato l'importo rimanente calcolato sulla base dei posti effettivamente occupati. Questo importo ammonta al 20 per cento se il numero effettivo dei partecipanti corrisponde al numero di posti indicato nella presentazione del progetto. I contributi non utilizzati devono essere restituiti⁵. Si veda in merito l'esempio di calcolo riportato nell'allegato 3.

Le modalità di versamento dei contributi e di fatturazione rimangono le medesime anche per gli anni di formazione successivi (2019, 2020 e 2021) e sono illustrate graficamente assieme ai relativi termini nell'allegato 3.

La fatturazione verrà effettuata mediante un modello messo a disposizione dalla SEM.

5.4. Vigilanza finanziaria

5.4.1 Vigilanza della SEM

La SEM assume a livello nazionale il controllo strategico dell'attuazione del programma pilota «Apprendimento precoce della lingua». In particolare esamina i rendiconti dei Cantoni nel quadro delle fatturazioni (cfr. n. 5.3) e il raggiungimento degli obiettivi sulla base del monitoraggio.

In base al diritto sui sussidi, la SEM verifica inoltre che i Cantoni impieghino adeguatamente i fondi concessi per l'apprendimento precoce della lingua⁶.

5.4.2 Vigilanza cantonale

I Cantoni sono responsabili del controllo operativo sull'attuazione del programma pilota «Apprendimento precoce della lingua». In particolare verificano che i fornitori di prestazioni incaricati di attuare i progetti cofinanziati dalla SEM nel quadro di detto programma impieghino adeguatamente i contributi ricevuti.

5.5 Rendiconto

Le autorità responsabili (n. 3.2) presentano ogni anno alla SEM, insieme alla fatturazione (cfr. n. 5.3), un breve rendiconto che comprenderà presumibilmente un elenco anonimizzato con indicazioni sui partecipanti e un breve rapporto sulle esperienze fatte.

Il rendiconto sarà elaborato sulla base di un modello messo a disposizione dalla SEM.

Tutte le altre informazioni, tra l'altro per la stima degli effetti, sono rilevate nel quadro del monitoraggio e della valutazione.

⁵ Nel caso di eventuali interruzioni della partecipazione dopo il quarto mese dall'inizio del relativo corso di lingua, la SEM versa il 50 % della somma forfettaria prevista (ossia 1000 franchi) per i posti approvati che non hanno più potuto essere occupati. Nel caso di interruzioni durante i primi tre mesi, invece, non è versato alcun importo.

⁶ È determinante, in particolare, l'art. 25 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).


6. Contatti

Per qualsiasi domanda relativa alla presentazione dei progetti, allo sviluppo e all'attuazione del programma pilota sono a disposizione i seguenti collaboratori della Divisione Integrazione della SEM:

Thomas Fuhrmann (tedesco), thomas.fuhrmann@sem.admin.ch, 058 469 70 98
Léa Gross (francese), lea.gross@sem.admin.ch, 058 465 92 69

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Mario Gattiker
Segretario di Stato

Allegati

- Allegato 1: Criteri di valutazione
- Allegato 2: Elementi fondamentali e raccomandazioni
- Allegato 3: Scadenario relativo alla presentazione dei progetti, al versamento e alla fatturazione (con un esempio di fatturazione)



Allegato 1: Criteri di valutazione

- 1. Rispetto delle raccomandazioni della SEM conformemente al numero 3.1.**
(Nell'allegato 2, le *raccomandazioni* si distinguono dagli elementi fondamentali vincolanti per la loro scrittura *in corsivo*).
- 2. Collaborazione e coordinamento fra i partner nei Cantoni**
Nel quadro di questo criterio viene valutata la collaborazione concreta delle autorità cantonali firmatarie e di eventuali altri servizi interessati – conformemente alle loro funzioni e ai loro ruoli – nella preparazione e nella realizzazione dei progetti nel quadro del programma «Apprendimento precoce della lingua». In un'ottica procedurale, tale collaborazione comprende in particolare la scelta, l'accompagnamento e il coordinamento con altre misure, segnatamente occupazionali o preparatorie all'integrazione (formazione di base).
- 3. Innovazione**
Nel quadro di questo criterio viene valutato il carattere innovativo del progetto o le modalità per cui si distingue da offerte esistenti. Il carattere innovativo può assumere forme diverse e manifestarsi in ambiti diversi, per esempio a livello di collaborazione fra le strutture ordinarie del Cantone, di approccio didattico, di formato del corso, di selezione dei partecipanti ecc.
- 4. Grado di cofinanziamento da parte dei Cantoni**
La SEM può sostenere unicamente i progetti per l'apprendimento precoce della lingua cofinanziati dai Cantoni.

Allegato 2: Elementi fondamentali e raccomandazioni del programma pilota «Apprendimento precoce della lingua»

Nel testo che segue, gli enunciati in carattere normale costituiscono gli elementi fondamentali vincolanti del programma, mentre quelli in *carattere corsivo* sono raccomandazioni.

1. Gruppo destinatario
<p>Il gruppo destinatario del presente programma pilota è costituito dai richiedenti l'asilo (permesso N) che hanno buone probabilità di rimanere in Svizzera. I casi Dublino e le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito sono esclusi dal programma.</p>
<p><i>Fondandosi sulle quote di protezione attuali, la SEM metterà a disposizione un elenco degli Stati di provenienza i cui richiedenti l'asilo hanno maggiori probabilità di ottenere protezione in Svizzera (ammissione provvisoria o concessione dell'asilo) e pertanto di rimanervi a lungo termine. La SEM raccomanda di definire i criteri di partecipazione in base a tale elenco, il quale sarà aggiornato a intervalli regolari.</i></p>
<p><i>Accessibilità geografica: i servizi responsabili provvedono affinché un cambiamento di domicilio non causi per i partecipanti l'interruzione del corso.</i></p>
2. Selezione, informazione e accompagnamento
<p>Il Cantone è competente per l'informazione (consulenza), la selezione (collocamento) e l'accompagnamento dei (potenziali) partecipanti. Nel quadro della selezione dei partecipanti occorre tenere debitamente conto delle circostanze personali, del potenziale e della motivazione dei richiedenti l'asilo.</p>
<p>La partecipazione ai corsi è obbligatoria. I richiedenti l'asilo che entrano in linea di conto devono accettare questa condizione prima del corso.</p>
<p><i>La SEM raccomanda ai Cantoni di provvedere a un buon coordinamento dei corsi con le misure integrative successive, in modo da evitare, per quanto possibile, ritardi e interruzioni nel processo integrativo. In quest'ottica, alla fine del corso i partecipanti dovrebbero prendere parte a offerte integrative adeguate, per esempio un corso di lingua successivo organizzato nel quadro dei programmi d'integrazione cantonali (PIC), oppure a misure di qualificazione, a offerte passerella o a un pretirocinio d'integrazione.</i></p>

3. Formato dei corsi, competenze delle istituzioni e dei formatori

L'obiettivo dopo un anno di corsi intensivi è che i richiedenti l'asilo che partecipano al programma pilota raggiungano il livello linguistico A2 nell'orale e A1 nello scritto⁷.

I corsi sono orientati alle abilità e ai bisogni del gruppo destinatario. Sono progettati e realizzati tenendo conto dei criteri qualitativi e delle raccomandazioni del «Curriculum di riferimento per la promozione delle competenze linguistiche dei migranti»⁸.

Le istituzioni incaricate di svolgere i corsi vantano una solida esperienza nell'organizzare e svolgere corsi di lingua di livello A1 e A2 destinati ai migranti, idealmente con persone del settore dell'asilo. Le istituzioni incaricate dei corsi dispongono di un certificato di qualità (eduQua, AO-MAS, ISO, marchio "fide" o certificazioni analoghe) oppure dimostrano in maniera attendibile di possedere un livello qualitativo paragonabile.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la SEM raccomanda di svolgere corsi intensivi (almeno 10 ore a settimana). Le ore di insegnamento vanno ripartite adeguatamente sui giorni feriali. Si raccomanda di impostare i corsi conformemente ai principi dell'approccio "fide"⁹.

4. Misure complementari

Le offerte di corsi vanno possibilmente coordinate o completate con un programma di occupazione, un mentorato o altre attività analoghe, in modo tale che i partecipanti abbiano la possibilità di utilizzare e consolidare in un contesto diverso gli apprendimenti conseguiti durante i corsi. I Cantoni che partecipano al programma pilota potranno indicare, nel quadro del progetto presentato, se e quali misure complementari sono previste e in che modo sono coordinate (sotto il profilo dei contenuti e dell'organizzazione) con i corsi di lingua.

La SEM mette a disposizione sul proprio sito Internet una serie di domande ricorrenti (FAQ) quale aiuto alla comprensione degli elementi fondamentali citati:

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2018-integrvorlehre/faq-fsf-i.pdf>

⁷ Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER): <http://www.fide-info.ch/it/fide/sprachniveaus>

⁸ <http://www.fide-info.ch/it/fide/rahmencurriculum>

⁹ Per maggiori informazioni si rimanda alle FAQ.



Allegato 3: Scadenario relativo alla presentazione dei progetti, al versamento e alla fatturazione (con un esempio di fatturazione)

Scadenario relativo alla presentazione dei progetti, al versamento e alla fatturazione («Apprendimento precoce della lingua»)		Stato al 1° marzo 2017																																									
Anno	2017					2018					2019					2020					2021																						
Mese	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Presentazione progetti (incl. pres. annuale 2018)	30.6.																																										
Invio del contratto da parte della SEM entro il						15.11.																																					
Versamento periodo 2018						80%																																					
1° anno ufficiale «Apprendimento precoce della lingua»																																											
Fatturazione periodo 2018											20%																																
Presentazione annuale 2019											31.10.																																
Versamento periodo 2019											80%																																
2° anno ufficiale «Apprendimento precoce della lingua»																																											
Fatturazione periodo 2019																20%																											
Presentazione annuale 2020																31.10.																											
Versamento periodo 2020																80%																											
3° anno ufficiale «Apprendimento precoce della lingua»																																											
Fatturazione periodo 2020																					20%																						
Presentazione annuale 2021																					31.10.																						
Versamento periodo 2021																					80%																						
4° anno ufficiale «Apprendimento precoce della lingua»																																											
Fatturazione periodo 2021																										20%																	
Rapporto finale																																											

Esempio di fatturazione

Per l'anno di formazione 2018, il Cantone X ha chiesto e ottenuto in totale 42 posti. L'acconto versato dalla SEM all'inizio del 2018 ammonta dunque a:

$$42 \text{ posti} \times \text{CHF } 2000.- \times 80\% = \text{CHF } 67\,200$$

Dato che in seguito il Cantone X ha potuto occupare soltanto 38 posti, per l'anno di formazione 2018 la fatturazione si presenta come segue:

$$38 \times \text{CHF } 2000.- = \text{CHF } 76\,000$$

$$\text{./. acconto} \quad \text{CHF } 67\,200$$

Importo rimanente: CHF 8800